



Comune di Forlì

Settore Igiene e Tutela dell'Ambiente

via Filopanti, 4 - 47100 Forlì

Ordinanza Comunale n 8 del 9_7_2002_Testo Coordinato.doc

P.G. 61607/2001

ATTO n. 14 del 21 dicembre 2001

ORDINANZA PER IL CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI NEL COMUNE DI FORLÌ

TESTO COORDINATO con le modifiche apportate da:

Atto n. 6 del 10 giugno 2002

Atto n. 8 del 9 luglio 2002

IL SINDACO

Premesso:

- che il Consiglio Comunale con Delibera n. 377 del 24/11/1995 ha approvato il progetto "Politiche Ambientali" nell'ambito del quale, tra gli interventi atti a contenere l'inquinamento atmosferico, è prevista l'adozione di un piano che stabilisca anche interventi per la limitazione del traffico nelle zone maggiormente esposte ad inquinamento in particolari situazioni meteo climatiche;
- che la Giunta Comunale con Delibera n. 856 del 20/10/1998 ha aderito ad un "Protocollo d'intesa" con la Regione e gli altri Comuni capoluogo di provincia per la uniforme gestione delle azioni di tutela della qualità dell'aria (prevenzione ed emergenze) adottando, col medesimo atto, l'iniziativa, denominata "Bollino Blu", per il controllo sistematico e generalizzato della corretta funzionalità del parco veicoli con le procedure indicate dalla direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 32 del 1/2/2000 ha preso atto del "Rapporto sulla valutazione preliminare della qualità dell'aria" predisposto ai sensi del D.M. 21/4/1999 n. 163;
- che la Giunta Comunale con Decisione n. 41 del 29/02/2000 "D.M. 21/04/1999 n. 163 - Programma delle misure di prevenzione - miglioramento della qualità dell'aria" ha approvato il programma delle misure preventive di carattere amministrativo, operativo e tecnologico finalizzate a conseguire un progressivo miglioramento della qualità dell'aria invitando all'attivazione del provvedimento di

divieto di circolazione in tutto il territorio comunale per tutti gli autoveicoli dei residenti che non effettuano il controllo delle emissioni (BOLLINO BLU);

- che in attuazione della deliberazione n. 498 del 10 ottobre 2000 il Sindaco ha emanato con atto n. 23 del 22/11/2000 modificato ed integrato con successivo atto n. 3 del 26/2/2001, Ordinanza per il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli nel comune di Forlì (iniziativa denominata “Bollino Blu”) contenente il programma di attuazione, le modalità di controllo e di vigilanza;

Atteso che:

- sulla base del **“Rapporto sulla qualità dell’aria (gennaio 2001)”**, la Giunta Comunale con **decisione n. 4 del 13/3/2001** ha approvato il “Programma Misure di Prevenzione – D.M. 163/99 – aggiornamento febbraio 2001” individuando, fra le misure di prevenzione finalizzate alla riduzione dell’inquinamento da traffico **l’estensione dell’iniziativa “Bollino Blu” a tutti i veicoli che intendono circolare nel “centro Storico”**.

Considerato che:

- l’incidenza del traffico autoveicolare, anche in considerazione delle caratteristiche del parco circolante, assume grande importanza per la formulazione degli inquinanti in ambito urbano, con particolare riferimento alla produzione di ossido di carbonio, ossido di azoto, idrocarburi e anidride carbonica;
 - l’esposizione a tali inquinanti costituisce un potenziale rischio per la popolazione e pertanto debbono essere adottati tutti i provvedimenti idonei a ridurre quanto più possibile l’esposizione della popolazione ad inquinanti pericolosi;
 - che una periodica manutenzione dei dispositivi di alimentazione e combustione dei motori assicura una maggiore efficienza dell’autoveicolo e quindi una significativa riduzione dei quantitativi inquinanti prodotti e del consumo di carburante;
 - che il presente provvedimento corrisponde all’esigenza di ridurre le emissioni inquinanti e di prevenire inoltre episodi acuti di inquinamento a tutela e salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica;
-
- Visto il Decreto Legislativo n. 351 del 04/08/1999 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente”;
 - Visto il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della strada”;
 - Visto il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e successive modifiche ed integrazioni;
 - Visto il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 28/02/1994 “Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti”;
 - Visto il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 05/02/1996 “Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva 92/55/CEE” e vista la direttiva 96/96/CE del 20/12/1996 abrogante la direttiva 92/55/CEE, fatti salvi gli obblighi per quanto riguarda i termini ultimi per la trasposizione;

- Visto il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 05/02/1996 “Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva 92/55/CEE” e vista la direttiva 96/96/CE del 20/12/1996 abrogante la direttiva 92/55/CEE, fatti salvi gli obblighi per quanto riguarda i termini ultimi per la trasposizione;
- Visto il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 628 del 23/10/1996 “Regolamento recante norme per l’approvazione e l’omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi”;
- Vista la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/07/1998 “Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell’art. 7 del Nuovo Codice della strada”;
- Visto l’art. 50 del Tuel. D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto di procedere alle conseguenti integrazioni e modifiche all’ordinanza n. 23 del 22 novembre 2000 modificata ed integrata con successivo atto n. 3 del 26/2/2001.

INVITA

i proprietari (o locatari) di autoveicoli, a garantire la costante manutenzione dei dispositivi di alimentazione e combustione dei veicoli, in modo da limitare, al minor livello possibile, la quantità di inquinanti nei gas di combustione, provvedendo in tal senso mediante l’esecuzione dei necessari interventi di manutenzione;

ORDINA

1. I proprietari di autoveicoli alimentati a metano, gas liquido, benzina e gasolio e coloro che ne abbiano a qualunque titolo la disponibilità **aventi la residenza o la sede legale nel Comune di Forlì** debbono attestare il contenimento delle emissioni inquinanti entro i limiti previsti dal decreto interministeriale emanato in data 5/2/1996 dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con i Ministri dell’Ambiente e della Sanità in applicazione della Direttiva comunitaria 92/55;
2. **E’ vietata altresì la circolazione nel centro storico, con decorrenza 1 ottobre 2002, tutti i giorni**, nell’area individuata dalla planimetria allegata, **a tutti gli autoveicoli**, anche se immatricolati in altre province, che non sono in grado di attestare il contenimento delle emissioni inquinanti di cui al **comma 1.**
3. La rispondenza di cui sopra deve essere dimostrata, annualmente o semestralmente, secondo quanto stabilito ai successivi punti, a seguito di specifico controllo strumentale, con esito positivo, delle caratteristiche dei gas di scarico dell’autoveicolo, e tramite l’apposizione sul parabrezza dello stesso di apposito contrassegno “Bollino Blu”.
4. **I controlli debbono essere eseguiti** presso una delle ditte appositamente autorizzate ai sensi del successivo comma **12** oppure presso l’ufficio provinciale della M.C.T.C., che attesti la conformità ai parametri di legge. I suddetti controlli potranno essere effettuati anche presso Ditte situate in altri Comuni del territorio nazionale, purché

debitamente autorizzate dalle rispettive Amministrazioni nell'ambito di analoghi provvedimenti ordinatori ed a condizione che le modalità di esecuzione e di attestazione di positivo superamento dei controlli siano conformi a quanto disposto ai successivi punti.

5. **L'attestato dovrà essere conservato sull'autoveicolo ed esibito a richiesta dei competenti organi di controllo.**
6. I controlli devono essere condotti secondo le modalità riportate nella Circolare n. 88 del 22/5/1995 [G.U. 5/6/95].
7. Il **primo** controllo deve essere eseguito entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (Bollino Blu – Revisione).
8. Ai fini dell'esenzione al divieto di circolazione di cui ai punti 1 e 2 precedenti, la validità del Bollino è così determinata:
 - **Un anno** per gli autoveicoli immatricolati dopo il 01/01/1988; il controllo deve pertanto essere effettuato entro e non oltre il medesimo **mese di rilascio** del bollino nell'anno precedente;
 - **Sei mesi** per gli autoveicoli immatricolati prima il 01/01/1988, il controllo deve pertanto essere ripetuto entro e non oltre il **sesto mese successivo** a quello del rilascio del bollino precedente;
9. A seguito delle disposizioni della presente ordinanza tutti gli autoveicoli dovranno effettuare il controllo dei gas per il conseguimento del Bollino:
 - Alternativamente un anno per la revisione (Bollino Blu – Revisione) e l'anno successivo, nel medesimo mese, per il “Bollino Blu”;
 - Gli autoveicoli immatricolati prima il 01/01/1988 dovranno integrare i controlli di cui sopra con ulteriori controlli per il rilascio del “Bollino Blu” entro e non oltre il **sesto mese** dal controllo precedente;
10. Il controllo dei gas di scarico effettuato nell'ambito della revisione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della strada” e successive integrazioni sostituisce a tutti gli effetti il controllo previsto dalla presente ordinanza per i 365 giorni successivi per i veicoli immatricolati dopo il 01/01/1988 e per i successivi 180 giorni per i veicoli immatricolati antecedentemente il 01/01/1988.
11. Sono esclusi dal divieto di circolazione disposto con la presente Ordinanza gli autoveicoli:
 - a trazione elettrica;
 - d'epoca e d'interesse storico e collezionistico, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;
 - con targa estera;
 - gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 ed altri autoveicoli con targa non civile in genere, autoveicoli adibiti a servizio di Stato, a compiti di sicurezza pubblica;
 - adibiti a mezzo di soccorso o al trasporto di persone invalide;
 - dal controllo semestrale i veicoli, immatricolati antecedentemente il 01/01/1988, sottoposti a revisione annuale ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992: veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso il conducente, autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, i rimorchi di massa complessiva a pieno carico

superiore a 3,5 t, i taxi, le autoambulanze, i veicoli adibiti a noleggio con conducente e i veicoli atipici.

- per un periodo di 365 giorni dalla data della revisione gli autoveicoli immatricolati dopo il 1/1/1988 che abbiano già superato con esito positivo la revisione periodica prima del **1 luglio 2002**;
- per un periodo di 180 giorni dalla data della revisione gli autoveicoli immatricolati antecedente il 1/1/1988 che abbiano già superato con esito positivo la revisione periodica prima del **1 luglio 2002**;
- fino alla data di scadenza della revisione:
 - Per l'anno solare corrispondente gli autoveicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988;
 - per il semestre solare corrispondente gli autoveicoli immatricolati prima del 1 gennaio 1988

12. I soggetti abilitati ai controlli delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione che possono aderire alla campagna controllo gas di scarico dei veicoli e quindi autorizzabili dall'Amministrazione Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 6 della Direttiva 7 luglio 1998, sono:

B1. L'Ufficio provinciale della M.C.T.C. di Forlì, nonché le imprese o consorzi o società consortili abilitate, provvedono al rilascio del bollino blu nell'ambito della revisione (art. 80 del D.Lgs. 285/92) con le seguenti modalità:

- M.C.T.C. gratuitamente;
- Altri soggetti abilitati **dietro pagamento di 1,00 €**.

B2. le imprese iscritte nel registro di cui all'art. 2 della Legge 5 febbraio 1992 n. 122 nelle sezioni "meccanica e motoristica" o "elettrauto".

I soggetti che intendano essere autorizzati all'effettuazione dei controlli con rilascio di attestato valido ai fini della presente Ordinanza devono presentare domanda di autorizzazione al Sindaco sui moduli predisposti dagli uffici competenti.

L'inserimento nell'elenco dei soggetti autorizzati, sarà condizionato dalla preventiva verifica della idoneità e della corretta taratura della strumentazione posseduta che deve essere conforme a quanto previsto dal D.M. n. 628 del 23/10/1996.

Le officine autorizzate devono esporre all'esterno dei propri locali un apposito contrassegno conforme al modello allegato alla Direttiva 07/07/1998 del Ministero dei LL.PP. Il contrassegno verrà fornito dall'Amministrazione Comunale.

La cancellazione dall'apposito elenco potrà essere automaticamente disposta, nel caso in cui, a seguito di controlli ispettivi, venga riscontrata la manomissione o la non corretta taratura della strumentazione di misurazione, oppure l'esecuzione di controlli in modo difforme rispetto a quanto di seguito prescritto.

Le autofficine sono tenute ad effettuare, almeno con cadenza annuale, la taratura - calibrazione degli strumenti di controllo, affidandosi alle ditte produttrici degli strumenti o a quelle che ne curano la manutenzione. Il certificato di taratura dovrà essere trasmesso al Settore Igiene e Tutela dell'Ambiente del Comune di Forlì entro un anno dalla data del certificato precedente.

L'elenco delle ditte autorizzate sarà periodicamente aggiornato d'ufficio e a richiesta degli interessati.

Le autofficine autorizzate, sono tenute ad applicare le tariffe massime (IVA inclusa) convenute fra l'Amministrazione Comunale di Forlì, e le Associazioni degli autoriparatori mediante apposito protocollo d'intesa.

13. I controlli sugli autoveicoli equipaggiati con motori diesel devono avvenire mediante opacimetri omologati ed essere condotti secondo le modalità riportate nella Circolare n. 88 del 22/05/1995 [G.U. 5/6/95].
14. Il controllo per gli autoveicoli ad accensione provocata deve essere condotto secondo le modalità riportate nella Circolare n. 88 del 22/05/1995 [G.U. 5/6/95].
Per i veicoli a doppia alimentazione (benzina-G.P.L. o benzina-metano) i controlli possono essere effettuati solo per l'alimentazione prevalente, potendo ritenersi l'uso della benzina quale alimentazione di soccorso.
15. La mancata esecuzione del controllo, riscontrata dagli organi di vigilanza, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di **13,00 €**
16. La mancata esibizione dell'attestato al comando della Polizia Municipale, prevista al comma precedente, comporterà la sanzione amministrativa di **13,00 €**.
G. La riscontrata errata taratura degli strumenti di controllo utilizzati dalle officine autorizzate comporterà la sanzione di **415,00 €** nonché la sospensione dell'autorizzazione ad effettuare i controlli.
L'accertato rilascio dell'attestato a veicoli non idonei, a seguito della non corretta effettuazione del controllo, da parte delle officine autorizzate comporterà la sanzione di **415,00 €** e la revoca dell'autorizzazione, senza pregiudizio per eventuali azioni penali, nel caso se ne ravvisassero gli estremi.
L'esecuzione dei controlli dei gas di scarico con strumentazione non conforme al D.M. 628/96 da parte di officine non autorizzate comporterà la sanzione di **415,00 €**.

INCARICA

Il Corpo di Polizia Municipale della vigilanza sul rispetto di quanto disposto dal presente atto. La vigilanza sul rispetto di quanto disposto al punto G del presente atto, è affidata al Corpo di Polizia Municipale e all'ARPA – Sezione Provinciale di Forlì-Cesena.

Dispone altresì:

- che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantire la tempestiva divulgazione;
- ed inoltre trasmesso a:
 - Prefetto di Forlì;
 - Questore di Forlì;
 - Comando Regione Emilia Romagna dei Carabinieri;

- Comandante della Polizia Municipale;
 - Dirigente Sezione Polizia Stradale di Forlì;
 - Presidente della Regione Emilia Romagna;
 - All'Assessore all'Ambiente della Regione Emilia Romagna;
 - Presidente della Provincia di Forlì-Cesena;
 - All'Assessore all'Ambiente della Provincia di Forlì-Cesena;
 - Presidenti dei Consigli di Circostrizione;
 - Direttore della Motorizzazione Civile Provinciale;
 - Responsabile dell'ARPA - Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;
 - Direttore Generale ARPA Emilia Romagna;
 - Responsabile del dipartimento di Prevenzione Azienda USL di Forlì;
 - Presidente ATR;
 - Presidente CIS;
 - Responsabile Settore Igiene e Tutela dell'Ambiente;
 - Responsabile Ufficio Tecnico del Traffico;
 - Responsabile Settore Provveditorato;
 - Responsabile Ufficio per le Relazioni con il Pubblico/Centro Informazione Comunale;
 - Albo Pretorio;
- Verrà data inoltre comunicazione a:
- Ministro dell'Ambiente;
 - Ministro dei Trasporti e della Navigazione;
 - Ministero della Sanità;
 - Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Forlì;
 - Ai Sindaci dei Comuni Confinanti.

Con il presente atto si revocano inoltre l'Ordinanza n. 23 del 22/11/2000 e la successiva Ordinanza a modifica ed integrazione n. 3 del 26/2/2001.

Dalla Residenza comunale, lì 20 dicembre 2001

IL SINDACO

Franco Rusticali